

CAMERA DEI DEPUTATI N. 736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, ERMINI, BERTOLA, LAZZATI,
SCALFARO, FRANCESCHINI, DOMINEDÒ, SARTOR, DE MARIA,
TITOMANLIO VITTORIA, AMBRICO, FIRRAO**

Annunziata il 27 luglio 1949

Tasse universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il bilancio di tutte le Università italiane è largamente deficitario non solo per l'insufficienza dei contributi statali, ma anche per il modesto ammontare degli introiti per tasse e soprattutto che sono quattro volte quelle dell'ante guerra.

Il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, che permise l'aumento delle tasse e soprattutto limitatamente all'anno accademico 1947-48 nella misura di quattro volte quella del 1923 e la richiesta a ciascun studente di un contributo fino a lire 6000 per venire incontro agli urgenti bisogni di bilancio delle Università, non ha risolto tale problema in modo organico. Se si calcola che il bilancio complessivo delle Università ammonta a circa 9 miliardi e le tasse introitate si aggirano sugli 800 milioni, appare chiara l'urgenza di un provvedimento che cerchi di rimediare almeno in parte a tale sbilancio.

D'altronde a noi pare ragione preminente cercare di attuare l'impegno sancito dalla Costituzione all'articolo 34 « I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ». Difatti l'attuale livello delle tasse universitarie è mantenuto a vantaggio quasi totale dei ricchi o dei giovani che non hanno nemmeno la modesta capacità intellettuale per rag-

giungere la media prescritta per l'esonero, il quale d'altra parte non è efficiente da solo, ad aiutare gli studenti bisognosi e meritevoli. A questi bisogna dare vantaggi tali che permettano di vivere nella sede universitaria per frequentare le lezioni ed i laboratori ed acquistare i libri indispensabili alla loro preparazione culturale.

In sostanza la presente proposta di legge è ispirata ad una duplice finalità: consentendo che ciascuna Università possa prelevare dal proprio bilancio una somma ragguardevole per borse di studio a studenti poveri, vuole efficacemente aiutare chi merita ed ha bisogno e, aumentando l'importo delle tasse, cerca di attenuare il grave squilibrio di cui soffrono i bilanci universitari.

L'articolo 1 fissa a 15 volte l'aumento dell'attuale livello delle tasse, che raggiungono così 60 volte l'anteguerra, al fine di adeguarsi alla complessiva spesa per il funzionamento delle Università.

Il secondo articolo stabilisce le condizioni per le esenzioni; condizioni di merito ed economiche, riferentesi, queste ultime, al complesso familiare al quale lo studente appartiene. Si prevede così l'esenzione di metà o di due terzi dell'ammontare delle tasse per studenti meritevoli appartenenti rispettivamente a famiglie con reddito tra il milione e il mi-

lione 800 mila lire, e con reddito inferiore al milione. Lo stesso articolo determina il minimo di votazione media necessaria.

La legge infatti, pur favorendo chi ha bisogno, vuole impedire che tali vantaggi raggiungano studenti mancanti del minimo di buona volontà e di attitudine allo studio. Né la sola situazione familiare, precaria ai fini economici, può essere ritenuta sufficiente a legittimare una serie di facilitazioni allo studio per chi comunque ne sia negato.

Il reddito che, ai fini delle esenzioni, viene calcolato sulla base dell'imposta complementare e la procedura, affinché in via definitiva o provvisoria lo studente fruisca di una o dell'altra agevolazione, vengono stabiliti negli articoli 3 e 4.

L'articolo 5 conferma, con lieve modifica relativa al minimo di votazione, il sistema vigente di esenzione dalle tasse universitarie secondo l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, restrin-

gendone però l'efficacia agli studenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2.

L'articolo 6 determina la costituzione di un fondo adeguato dell'opera universitaria perché possa potenziare le sue attività assistenziali e conferire efficaci aiuti agli studenti di disagiate condizioni economiche e meritevoli.

Riteniamo anche questo un modesto tentativo in armonia all'ultimo comma del citato articolo 34 della Costituzione: « La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso ».

È richiesta l'urgenza del provvedimento per la necessità di comunicare agli studenti le tasse e sopratasse da loro dovute almeno prima che si chiuda il periodo dell'immatricolazione, ed, al più tardi, non oltre l'inizio delle lezioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le tasse e sopratasse scolastiche indicate nel decreto legislativo 14 novembre 1948, n. 168, sono aumentate di quindici volte.

ART. 2.

Sono esentati da metà dell'importo totale delle tasse gli studenti appartenenti a famiglia il cui capo sia iscritto in via definitiva nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito superiore ad un milione ed inferiore ad un milione 800 mila, quando abbiano conseguito nel precedente anno di studio in tutti gli esami consigliati la media di ventuno trentesimi.

Sono esentati dai due terzi dell'importo totale delle tasse gli studenti appartenenti a famiglia il cui reddito sia inferiore ad un milione quando si trovino nelle condizioni di merito del comma precedente.

ART. 3.

Ai fini dell'esenzione il reddito si intende riferito al capo famiglia il quale abbia ottenuto, secondo le norme che regolano l'accertamento dell'imposta complementare, la detrazione per carichi di famiglia per non più di tre persone.

Per ogni altra persona per la quale sia stata accordata la detrazione per carichi di famiglia, i limiti di reddito previsti nel comma precedente vengono aumentati di lire 200 mila.

ART. 4.

Insieme con la domanda di immatricolazione o di iscrizione, lo studente deve presentare lo stato di famiglia ed il certificato dell'ufficio delle imposte del luogo di domicilio fiscale del capo-famiglia, contenente gli elementi previsti nel precedente articolo.

Qualora non esista per l'anno di immatricolazione o di iscrizione dello studente un reddito definitivo accertato agli effetti dell'imposta complementare, le tasse e soprattasse scolastiche saranno determinate in base al reddito iscritto provvisoriamente a ruolo, salvo conseguenti conguagli in esito all'iscrizione a ruolo definitivo.

ART. 5.

Gli studenti di cui all'articolo 2 godono della dispensa totale delle tasse da essi dovute, quando in tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente abbiano riportato la media di 27/30 con nessun voto inferiore ai 21/30; godono della dispensa di metà quando in tutti gli esami stabiliti per il precedente anno di studio abbiano riportato la media di 24/30 con nessun voto inferiore ai 21/30.

ART. 6.

Il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse e soprattasse universitarie dovrà essere devoluto annualmente all'opera universitaria per il potenziamento delle sue attività assistenziali, affinché con gli altri introiti, costituisca un fondo per la concessione di borse di studio agli studenti bisognosi e meritevoli.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.